

Prot.: 1380/21/fncf/fta

Roma, 30 settembre 2021

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro sedi

Oggetto: *chiarimenti relativi all'applicazione del D.L. 01.04.2021 n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28.05.2021 n.76 – adempimenti a carico degli Ordini territoriali*

Gentili Presidenti

In merito all'obbligo di vaccinazione previsto dall'art. 4 del D.L. 44/2021, così come convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, per le professioni sanitarie e ai conseguenti adempimenti a carico degli Ordini territoriali, a valle di una riunione del Ministero della Salute con tutte le professioni sanitarie, dopo aver ascoltato le diverse posizioni ed il distinguo specifico delle singole professioni, il Ministero ha ritenuto opportuno intervenire con la nota prot. 47627-P-22.09.2021 che si allega per chiarire l'aspetto applicativo ed uniformarlo a livello di professioni sanitarie.

Facendo seguito a tale nota ed ai fini applicativi della stessa a livello territoriale si rileva quanto segue:

- ***L'Ordine è estraneo all'intero procedimento di accertamento*** che la normativa pone in capo all'azienda sanitaria locale, la quale al termine del procedimento ha l'onere di dare immediata comunicazione scritta dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza;
- Ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del D.L. 44/21 l'attività posta in capo all'Ordine consiste in un mero onere informativo all'interessato, ovvero sia la **comunicazione al professionista iscritto, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo e senza valutazione di merito, della sospensione derivante ex lege dall'atto di accertamento dell'ASL.** La presa d'atto degli Ordini deve configurarsi come atto deliberativo dell'organo competente, ovvero il Consiglio Direttivo.
- Alla presa d'atto di quanto ricevuto da parte dell'azienda sanitaria locale, l'Ordine ***effettua formale comunicazione all'interessato della sospensione nei termini in cui l'ASL la dispone***, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del D.L. 44 del 01.04.2021 convertito in legge n.76 del 28.05.2021, ***e riporta contestualmente l'annotazione relativa nell'Albo unico nazionale*** nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
- Relativamente all'iscritto sospeso, non appena l'azienda sanitaria locale comunica all'Ordine l'ottemperamento alla vaccinazione, ***tempestivamente l'Ordine è tenuto a prendere atto di tale comunicazione, e a riportare tale annotazione nell'Albo unico nazionale ripristinando così lo stato del professionista quale attivo.***



La nota ministeriale chiarisce in particolare che il comma 1 dell'art.4 del D.L.44/2021 *“prevede espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”*. E dunque che la vaccinazione dei professionisti sanitari è *“un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l'esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica”*.

Ne consegue il principio per cui la vaccinazione sia un requisito essenziale per lo svolgimento della professione, a prescindere dall'ambito in cui essa venga espletata. Per tale motivo, la Federazione Nazionale ha fatto richiesta di chiarimento alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie limitatamente ad attività specifiche di chimici e fisici che vengano svolte *esclusivamente* in ambito industriale, o che non riguardino aspetti correlati alla salute, o che vengano svolte da remoto senza contatti interpersonali (es. formazione).

Relativamente agli aspetti inerenti la protezione dei dati, si informa che allo stato attuale *l'Albo unico nazionale prevede la ricerca solo tra iscritti attivi* rispettando dunque criteri di riservatezza per i professionisti iscritti e nel contempo garantendo la tutela della salute della collettività come previsto dal legislatore.

In merito all'aspetto "privacy" si evidenzia infine che le professioni sanitarie, tra cui la Federazione, hanno richiesto un riscontro formale al Garante della Privacy del quale si è in attesa di esito.
Cordiali saluti.

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”

Allegato: nota prot. 47627-P-22.09.2021